

Quesiti posti dal Consiglio giudiziario di ... in ordine al rapporto esistente tra parere parziale e definitivo nonché in merito alla valutabilità di vicende disciplinari pregresse.

(Risposta a quesiti del 23 settembre 2015)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 23 settembre 2015, ha adottato la seguente delibera:

OMISSIS

- vista la nota in data 22 giugno 2015 con la quale il Presidente della Corte di appello di ... comunica che il Consiglio giudiziario, nella seduta del 15 giugno 2015, ha deliberato di sottoporre al Consiglio superiore della magistratura due quesiti tra loro connessi. Il primo: *"Se, in caso di parere parziale espresso dal Consiglio giudiziario di altro distretto, il parere formulato dal Consiglio giudiziario presso il quale il magistrato matura il quadriennio della valutazione di professionalità debba essere relativo al solo periodo di esercizio delle funzioni nel distretto (diverso da quello coperto dal parere parziale) ovvero se esso debba estendersi all'intero arco temporale della valutazione di professionalità e se il giudizio finale di sintesi sia o meno riservato al CSM"*; il secondo: *"Se il Consiglio giudiziario possa prendere in esame - e, in caso positivo, in quali limiti- fatti di rilievo disciplinare commessi dal magistrato in un periodo precedente a quello in valutazione ed accertati soltanto nel corso di quest'ultimo - (o successivamente) - e mai in procedura valutati sotto il profilo della professionalità"*,

osserva

In ordine al primo quesito occorre rilevare che, avuto riguardo alla vigente normativa secondaria, nella parte in cui (Capo XIX) regola la formulazione di pareri parziali, è possibile evincere come il contributo relativo al periodo - ricompreso in quello, più ampio, oggetto di complessiva valutazione - in cui il magistrato ha prestato servizio per almeno un biennio prima di essere trasferito all'ufficio di diverso distretto, nel quale egli opera al momento della scadenza del quadriennio, è destinato a confluire nel parere finale, che è sempre di competenza del Consiglio giudiziario della Corte di appello alla quale appartiene l'ufficio da ultimo citato. Coerentemente, il primo capoverso del comma 1 del Capo XIX ancora l'avvio della procedura intesa al rilascio del parere parziale all'immissione del magistrato nelle nuove funzioni e non alla scadenza del periodo in valutazione.

Il sistema è, in altre parole, congegnato in maniera tale che, quale che sia il lasso temporale trascorso dall'ultimo trasferimento del magistrato interessato - il quale, in ipotesi, potrebbe avere assunto servizio nel distretto *ad quem* appena pochi giorni prima della scadenza del quadriennio - l'espressione del parere sulla valutazione di professionalità compete al Consiglio giudiziario della Corte di appello nella quale è compreso l'ufficio presso cui egli presta servizio al momento della scadenza; Consiglio Giudiziario che può giovare, ove ne ricorrano i presupposti, del parere parziale redatto da altro Consiglio giudiziario per tutti i profili di pertinenza, come pure di tutti gli altri elementi di conoscenza utili ad esprimere il parere relativo all'intero periodo in valutazione, osservato nella sua interezza e non solo nelle sue frazioni.

In questa direzione militano anche le indicazioni che si traggono dalla giurisprudenza amministrativa in tema, che costantemente attribuisce carattere intrinsecamente parziale al parere espresso dal Consiglio giudiziario competente per la sede di precedente servizio, rispondente alla esigenza di adeguata e fedele rappresentazione dell'attività espletata nell'ambito del distretto dal quale avviene il trasferimento, al fine di consentire, successivamente, la formulazione del parere al compimento del previsto quadriennio. Il carattere meramente parziale del parere interlocutorio non esclude che esso sia suscettibile di orientare (ancorché parzialmente) il conclusivo parere, che verrà reso al compimento del quadriennio alla luce della complessiva attività svolta dal magistrato nell'intero periodo in osservazione.

Quanto al secondo quesito, è pure agevole rilevare come tutto il sistema di valutazione della professionalità sia teso ad ottenere un profilo lavorativo del magistrato che tenga conto di ogni

aspetto rilevante al riguardo; ciò esclude che possano lasciarsi prive di rilevanza gravi vicende (quali quelle disciplinari) che, per qualsiasi ragione, non abbiano formato oggetto di disamina nel quadriennio di pertinenza, magari semplicemente perché non conosciute o non definitivamente accertate. Peraltro, nella fattispecie concreta in cui si inserisce il quesito, la condanna disciplinare, ancora non definitiva, relativa a condotte temporalmente collocate nel quadriennio anteriore a quello in esame, ben può costituire vicenda inerente anche al quadriennio in cui interviene o in cui acquisisce definitività. In ogni caso, dalla previsione contenuta nel Capo II, punto 5 della vigente normativa secondaria in materia, si evince che le valutazioni di professionalità debbono sempre considerare l'eventuale permanenza di elementi significativi già individuati in precedenza.

Tanto premesso, può agevolmente risponderci al primo quesito affermando che, ferme le finali valutazioni di competenza del C.S.M., il Consiglio giudiziario chiamato ad esprimere il parere finale sul periodo sottoposto a valutazione di professionalità deve formulare un giudizio complessivo sull'intero periodo in esame, e non solo su frazioni dello stesso, che tenga conto di tutti gli elementi di conoscenza legittimamente acquisiti; e, al secondo quesito, nel senso che vicende sicuramente rilevanti, quali quelle disciplinari, ben possono essere valutate allorchè conosciute o compiutamente accertate, anche al fine di verificarne le ricadute nel periodo oggetto di specifica valutazione.

OMISSIS